

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE INFORMATICA DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA CONSULTARE PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI E
L'UTILIZZO DELLE PROCEDURE DI GARA TELEMATICA

Aggiornamento giugno 2023

Art. 1 - Finalità

Il presente documento disciplina l'istituzione e la gestione dell'Elenco degli Operatori Economici (di seguito anche Albo) che Unioncamere si riserva di utilizzare per l'individuazione di soggetti idonei a fornire Lavori, Beni e Servizi.

Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'Albo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

Il presente albo si configura come elenco aperto e pertanto i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.

Art. 2 - Ambiti di applicazione

L'Albo sarà utilizzato da *Unioncamere* nei seguenti casi:

- In base all'art. 50 del D.Lgs 36/2023 per Lavori, servizi e forniture per importi sotto-soglia, ove sia presente un numero sufficiente di operatori qualificati;
- Negli altri casi previsti e consentiti dalla legge.

Art. 3 - Struttura dell'albo

L'Albo è articolato in differenti sezioni, e precisamente:

- Operatori economici esecutori di lavori pubblici;
- Operatori economici fornitori di beni
- Operatori economici fornitori di servizi;
- Professionisti, esclusivamente per incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudi e supporto specialistico (in ambito organizzativo e gestionale, in ambito strategico e direzionale, in materia di acquisti e appalti, in materia di indagine e rilevazione statistica, in materia di formazione, in materia di audit, in ambito amministrativo-contabile, in ambito fiscale, tributario e di rendicontazione, in ambito tecnico-merceologico, in materia di GDPR (General Data Protection Regulation) e DPO (Data Protection Officer).

Le sezioni che compongono l'Albo sono suddivise in categorie merceologiche, identificate per codice e descrizione, di cui all'allegato 2.

L'operatore economico che intenda iscriversi nella sezione lavori ha facoltà di registrarsi fino ad un massimo di 3 (tre) categorie merceologiche generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati. L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) indicando l'importo massimo dei lavori eseguiti negli ultimi cinque esercizi finanziari per ogni categoria di iscrizione, e potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori d'importo pari o inferiore all'importo indicato in fase di iscrizione.

L'operatore economico che intende iscriversi nella sezione beni e servizi o in qualità di professionista ha facoltà di registrarsi fino ad un massimo di 3 (tre) categorie merceologiche.

Le categorie merceologiche alle quali il soggetto richiedente vuole iscriversi devono trovare un preciso riscontro nell'esperienza professionale dichiarata nella domanda di iscrizione o suoi aggiornamenti. Non verrà in alcun modo considerata la richiesta di iscrizione ad una categoria merceologica in assenza di documentata esperienza professionale in attività ascrivibili alla categoria merceologica medesima.

Unioncamere si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

Art. 4 - Requisiti di ammissione e soggetti ammessi

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, ad esclusione della lettera e), e all'art. 66, comma 1, ad esclusione della lettera f), del D.Lgs. n. 36/2023 in possesso dei requisiti di seguito specificati:

- a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza;
- c) Insussistenza delle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 D.Lgs. 36/2023;
- d) Insussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del D.Lgs. 36/2023; l'eventuale sussistenza di tali cause di esclusione deve essere comunque espressamente dichiarata in sede di iscrizione ai fini dell'attivazione di apposito contraddittorio con l'operatore economico;
- d) Insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001;
- e) Ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
- f) Ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008;

Per l'iscrizione all'albo di operatori economici per lavori pubblici

- a) Possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- b) Attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00;
- c) Certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali.

Per l'iscrizione all'albo di operatori economici per fornitura di beni e prestazione di servizi

- a) Capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa;
- b) Capacità tecnica e professionale relativa all'aver eseguito nel precedente triennio dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione contratti analoghi al settore della categoria merceologica per cui si richiede l'iscrizione;

Per l'iscrizione all'albo dei professionisti tecnici

- a) Eventuale Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto.

In ogni caso sarà possibile documentare la propria capacità tecnica mediante:

- Descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;
- Indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa ha la disponibilità;
- Certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità"; il fornitore ha facoltà di presentare nell'apposita sezione altre certificazioni a comprovare la propria capacità tecnica;
- Indicazione dell'importo massimo dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, supporto direzionale e strategico., eseguiti negli ultimi 3 esercizi finanziari.

Art. 5 - Modalità di iscrizione e modifica

L'operatore economico interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita istanza utilizzando la modulistica allegata, inviandola a mezzo PEC all'indirizzo unioncamere@cert.legalmail.it ed in particolare:

- a) istanza d'iscrizione
- b) scheda riassuntiva attività in formato pdf
- c) scheda esperienza professionale in formato pdf
- d) scheda riassuntiva attività in formato xls
- e) scheda esperienza professionale in formato xls

I documenti di cui alle precedenti lett. a), b), c) dovranno essere debitamente sottoscritti in formato digitale p7m dal legale rappresentante dell'operatore economico.

L'istanza corredata della documentazione richiesta attiverà l'iter di abilitazione.

Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete, la procedura di iscrizione non renderà possibile l'abilitazione.

Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza darne comunicazione al mittente.

L'Ente non assume alcuna responsabilità per il mancato invio di erronea documentazione o dovuti a disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

L'iscrizione all'albo degli operatori economici ha validità a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione dell'albo da parte del Dirigente competente e fino alla data di rinnovo dell'iscrizione, sempre che nel suddetto periodo continuino, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione.

L'iscrizione al relativo Albo sarà confermata entro 30 gg tramite l'invio di una PEC all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.

Art. 6 - Modalità di aggiornamento dell'albo

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico incluso nell'albo sarà chiamato **entro il 31 ottobre di ciascun anno**, ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Gli operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini su indicati decadranno automaticamente dall'albo.

Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritti all'albo, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.

Art. 7 - Verifiche

Unioncamere effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione, attinenti alla regolarità contributiva e al casellario ANAC. L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Albo ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento e, sussistendone i presupposti, ricorrono le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.

Art. 8 - Informazioni generali

Unioncamere, in qualità di pubblica amministrazione, è obbligata a ricorrere alla piattaforma elettronica nella gestione delle procedure di gara e nello specifico l'Ente si avvale di "Acquisti in rete PA" (MEPA) nei casi previsti dalla vigente disciplina.

L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate nella documentazione di gara.

Art. 9 - Durata dell'iscrizione e cancellazione dall'albo

Gli operatori economici, limitatamente all'arco temporale su indicato all'art 6, rimangono iscritte all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.

La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio nei seguenti casi:

- Carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente art. 4, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 4, accertate in esito alle verifiche di cui all'art. 7;
- Mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all'art. 6;
- Mancato aggiornamento annuale;
- Grave negligenza o malafede nei confronti della Stazione Appaltante, nell'esecuzione del contratto.

L'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere alla cancellazione dall'Albo qualora l'operatore economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento senza fornire adeguata motivazione scritta.

Nei casi previsti nei commi precedenti, *Unioncamere* comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione.

La cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Albo e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto.

La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell'interessato.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del GDPR 679/2016 i dati personali dei quali *Unioncamere* verrà in possesso per l'istituzione e la gestione dell'Albo degli operatori saranno raccolti ed utilizzati dalla struttura responsabile nel pieno rispetto della normativa vigente come dettagliato nell'Informativa allegata.

Art. 11 - Pubblicità'

L'elenco degli operatori economici, costituito a seguito di avviso pubblico, è reso disponibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti".

Art. 12 – Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non espressamente previsto trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e della relativa normativa di attuazione, nonché ogni disposizione comunque applicabile.

A seguito dell'abrogazione dell'Allegato II.1 ai sensi dell'art. 50, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, ogni riferimento ad esso si intende sostituito, ove compatibile, con quello di cui al regolamento citato dalla medesima disposizione normativa.

Per le iscrizioni all'Albo presentate fino alla data del 30 giugno 2023 trova applicazione il Regolamento approvato con determinazione n. 74 del 16 febbraio 2007 e successive modifiche.

Art. 13 - Allegati

È possibile visionare e scaricare dal sito istituzionale di *Unioncamere* (www.unioncamere.gov.it - Sezione Amministrazione trasparente – Sottosezione Altri contenuti) la seguente documentazione:

- allegato 1 - istanza d'iscrizione
- allegato 2 - elenco categorie merceologiche
- allegato 3a - scheda riassuntiva attività
- allegato 3b - scheda esperienze professionali
- allegato 4 - informativa trattamento dati personali